

## DOCUMENTI

- I -  
**POLIZZA DI TREMILA DUCATI EMESSA NEL 1794 DA CARLO IAZEOLLA  
SUL CONTO DEL BANCO DEL SANTISSIMO SALVATORE A FAVORE DEI  
BARONI MASSONE PER DOTE ALLA FIGLIA RACHELE**

Banco del SS. Salvatore

Pagate alli Sig.ri Barone D. Nicola e D. Antonio Massone di S. Lorenzo Minore Padre e Figlio in solutum ed esso D. Antonio futuro sposo di D. Rachele Iazeolla, mia figlia, ducati tremila a complimento di ducati cinquemila; mentre per gli altri ducati duemila li ho ceduto ed assegnato quelli medesimi che per maritaggio in tal somma detta D. Rachele deve conseguire dal Monte di Riccardi, come mia, e della Sig.ra D. Gioconda Spccati Riccardi mia moglie e sua Madre, figlia discendente per linea femminile dal fondatore di detto Monte, che viene amministrato dalli Sig.ri governatori della Casa Santa dell'Incurabili di questa città di Napoli; tale quale d.to maritaggio è, senza essere io tenuto ad evizione ed esigibilità. E tutti sono per l'intiere doti di detta D. Rachele mia figlia, giacché d.ti ducati tremila sono per titolo di ogni parte, porzione, legittima, paraggio e per ogni altro che alla detta D. Rachele potesse spettare sulli miei beni, ed anche dei beni materni, zierni ed averni, che li pago di mio proprio denaro da dover essi Sig.i Barone D. Nicola e D. Antonio futuro sposo di detta D. Rachele impiegare in compra con se stessi sopra propri di loro beni.

Delle quali doti di sopra pagate e promesse li d.ti Sigg.ri Padre e Figlio in solutum ne hanno promesso la conservazione e restituzione secondo l'uso e costume delle Nobili Piazze e Seggi di Capuano e Nido di questa Città di Napoli, detto volgarmente alla nuova maniera; bensì rispetto alli ducati duemila del Monte restituirli al Monte medesimo nei casi stabiliti dal Fondatore di esso; e con aver promesso alla d.ta D. Rachele l'antefato servata la forma della Regia Prammatica e consuetudine di questa Città di Napoli, ed anche si sono obbligati di corrispondere alla d.ta D. Rachele annui ducati settantadue a titolo di lacci e spille. Con aver la d.ta D. Rachele fatta a mio beneficio e dei miei discendenti maschi ampia rinuncia di ogni sua ragione ed azione potesse competergli per ogni parte porzione legittima sulli miei beni e della sud.ta sua madre, zierni ed averni da ratificarla in forma dopo contratto d.to matrimonio un mese dopo che sarà asportata in casa dello sposo con essersi li d.ti Sig. Barone D. Nicola e D. Antonio etiam in bonis promissis obbligati di farla seguire.

Ed il d.to Sig. Barone D. Nicola avendo dato al d.to Sig.re D. Antonio suo figlio un segno della sua ben meritata benevolenza, ed alla detta D. Rachele sua futura sposa un attestato della sua stima per lei e piacere che per tal matrimonio risente, in considerazione del med.mo ha donato per atto irrevocabile tra vivi al d.to Sig.re D. Antonio e suoi figli nascituri la possessione compresa sotto le denominazioni di Petrarà, Colli della Petrarà Bosco detto la Verdesca, Colli e Piano di Parise e suffeudo della Sala siti in tenimento di Sanlorenzo Minore e Castelvenero in quanto bensì alla proprietà solamente, avendosi non solo riserbato il frutto sua vita durante ma benanche dopo la sua morte, che sia lontana, detto frutto entri in collazione nel determinarsi la porzione legittima ai figli secondogeniti di esso Sig. Barone D. Nicola, mentre nella persona del d.to Sig. D. Antonio vi concorre il majorascato istituito dal fu D. Antonio Massone seniore di loro padre ed avo respective.

Conforme il tutto con distinzione appare da pubblico istrumento di capitoli matrimoniali questo sottoscritto giorno.

Stipulato per Notar D. Giuseppe Domenico de Nicola, al quale mi rapporto.

Napoli febbraio 1794 - Carlo Iazeolla N.F. a 26 febbraio 1794

- II -  
**DONAZIONE FATTA DA CARLO IAZEOLLA  
A SUA SORELLA CATERINA IL 25 OTTOBRE 1798.  
Registrato in Napoli presso il notaio Antonio De Nicola, Rog.n.10079**

Regno delle Due Sicilie, Ferdinando IV per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie - Die trigesima prima mensis Octobris 1798, Neapoli. Costituiti nella nostra presenza il Sig. D. Carlo e D. Caterina Iazeolla figli del fu D. Urbano Iazeolla seniore della terra di S. Giorgio la Molara, qual figlio primogenito rappresentante la casa del detto di lui padre trapassato, che oggi interviene alle cose infrascritte per sè, suoi eredi e suoi successori. E spontaneamente ha dichiarato che ai dì 20 luglio 1794 stipulò istrumento per notaio Antonio Verdura di S. Giorgio tra esso D. Carlo, D. Antonio di lui fratello, D. Caterina comune sorella e D. Lucia Tardioli di loro madre col quale fecero cessione e rinuncia a beneficio di esso D. Carlo di tutto ciò che poteva spettargli sulla eredità paterna per porzione legittima, doti di paraggio e frutti dotali, si convenne che esso D. Carlo avesse assegnato, come assegnò, vita durante annui ducati 240 al suo fratello Antonio annui ducati 105 a D. Caterina sorella ed annui 105 alla sua madre D. Lucia colla facoltà alla medesima di poter disporre, in punto di loro morte di duc. 100 per ciascuno, come pure fu convenuto che esso D. Carlo vita loro durante gli cedeva l'appartamento della sua casa che abitavano con tutta la mobilia che vi si trovava restando a loro carico le necessarie riparazioni a favore di esso D. Carlo le sue doti paterne e materne ed ogni altro diritto che gli competeva. Ora il detto D. Carlo volendo dare alla sorella un particolare attestato del suo amore e della gratitudine che gli deve per la cura che ha avuto da molti anni della educazione delle di lui figlie D. Rachele e D. Giuseppa, non solo ma benanche del peso spontaneo del loro mantenimento a proprie sue spese senza incomodare in alcuna cosa la famiglia. E considerando inoltre che essa D. Caterina per la sua avanzata età e per gli acciacchi della sua salute non può passare a marito e che in tutte le circostanze ha dato alla di lui famiglia le prove le più sincere di attaccamento e d'interesse. Per tutte queste considerazioni è venuto a fare alla detta sua sorella la seguente donazione irrevocabile fra vivi;

1° - Che sopravvivendo essa D. Caterina alla madre ed al fratello D. Antonio debba rilasciare l'appartamento che gli ha assegnato con detto istrumento del 1794 e che in cambio dello stesso gli assegna in proprietà ed a titolo di donazione irrevocabile quella parte della casa composta cioè della Sala che si trova a dritta della gradinata per ove si entra in detto appartamento e tutte le stanze superiori che alla dritta della Sala medesima affacciano al giardino tanto quelle stanze verso ponente che sono al n. di 5 quanto quelle che sono verso mezzogiorno al n. di 4 cominciando da quella detta il guardaroba come pure i due stanzini affianco la Sala, l'anticamera detta della Cappella che è a sinistra della Sala medesima la quale affaccia nel cortile, la seconda anticamera e le due stanze che sono a dritta di queste le quali tutte affacciano al largo di S. Pietro; sono compresi ugualmente in questa donazione tutti i sottani che sono sottoposti al detto appartamento superiore niuno escluso con gli utensili di trappeto, cantina e magazzino ed i rispettivi suppegni; come pure il quartino di 5 stanze che affianco alla gradinata dalla parte dritta al piano terreno del cortile che attualmente tiene per uso forno, cucina, riposto e stanza da mangiare colla cantina che sottoposta al detto quartino ed il piccolo giardino murato contiguo dovendo rimanere comune il cortile e la gradinata per la quale si ascende all'intero palazzo di esso D. Carlo.

2° - Che vivendo esso D. Carlo si riserba l'uso intero della detta casa senza ch'essa D. Caterina potesse opporsi; benvero però ch'egli deve darle quel numero di stanze a sua scelta che più gli piacerà per la sua abitazione.

3° - In equal modo dona e cede ad essa D. Caterina irrevocabilmente tutto il mobilio per arredare questo appartamento qual'è descritto e che s'inscrive il notamento nel presente atto ed appresso s'inscriverà, quale mobilio è stato marcato con la lettera S. Beninteso ch'esso D. Carlo si riserva l'uso dello stesso colla facoltà di accrescerlo o rinnovarlo nel quale deve essere sempre marcato colla lettera S per essere distinto dal rimanente.

4° - Che una tale donazione della casa che del mobilio si fa da esso D. Carlo alla detta D. Caterina colla espressa condizione che qualora il suo figlio primogenito D. Urbano prendesse moglie avesse figli maschi prima della morte di essa D. Caterina in questo caso la medesima godrà vita sua durante della casa e mobilio descritto come sopra ma la proprietà della casa e del mobilio dovrà intendersi trasferita dopo la sua morte ai figli maschi solamente del mentovato suo primogenito in equal parte e porzione; ben vero però ch'essi figli debbano durante la vita del di loro padre e madre fargli godere l'uso della casa e del mobilio a loro piacimento senza però che possano disporre della proprietà. Se poi avvenisse che qualche figlio non prendesse moglie o maschio non avesse all'epoca della morte di detta D. Caterina potrà essa disporre a suo piacimento ed a beneficio di che crederà.

5° - Dall'altra parte essa D. Caterina accettando la presente donazione in termini del presente istrumento promette lo stretto adempimento delle suddette condizioni e dichiara nel tempo medesimo che cede e dona ad esso D. Carlo suo fratello tanto i ducati 100 che si riserbò con istrumento del 1794 quanto ogni altro diritto che potesse appartenegli per lato paterno e materno. Finalmente esso D. Carlo Iazeolla dichiara che tale donazione si fa ad esso lui dalla sorella irrevocabilmente e per le considerazioni di sopra espresse senza che alcuno dei suoi eredi e successori potessero vantarsi diritto. Dichiara inoltre che appena dopo la sua morte s'intende trasferito ad essa D. Caterina il dominio assoluto della casa e mobilia senza bisogno di altre formalità intendendosi col presente atto conferito il dominio di quanto sopra si è stabilito.

La nota del mobilio è come segue, cioè:

**5 cassabanchi e letti di campagna:**

2 letti di campagna per uso di gente di servizio di pioppo tinti ad olio di pal.4,5 x 3.

3 cassabanchi per uso di sala di pioppo tinti ad olio di pal.5,5 x 1,5.

**6 tavole di marmo a console:**

2 tavole a più colori di pal.5 x 3 con piede a cassa di legno tinto nero.

2 console ottagonali come sopra con piedi e cassa di legname tinti verde sdragallati in oro.

2 altre simili console più piccole.

**12 divani e sofà:**

2 divani di noce imbottiti di crine coperti di sommacco nero a 3 piazze.

1 divano di ceraso vestito di vagramma della lung. di pal.6.

1 sofà di ceraso a tre piazze guarnito di crini tessuti.

1 sofà di ceraso a tre piazze guarnito di cuscino di vagramma.

2 sofà di ceraso della lung. di pal. 4,5 vestiti di vagramma con sopraveste di tela gialla.

1 altro sofà di ceraso con cuscino di sommacco nero mobile.

1 altro divano di pal. 6 di ceraso vestito di vagramma.

2 sofà di noce con cuscini mobili di sommacco nero.

1 altro sofà a tre piazze di ceraso con cuscino fisso di vagramma.

**113 poltrone e sedie:**

10 sedie a bracciale di noce guarnite con cuscino di sommacco nero con spalliere corrispondenti.

12 sedie di ceraso guarnite di cuscino di crine nero tessuto.

5 sedie di ceraso guarnite di vagramma con cuscino fisso.

12 sedie di ceraso con cuscino di tela colorato.

48 sedie a mani diverse di faggio, noce, e ceraso impagliate.

24 sedie impagliate a cordellini di ceraso.

2 poltroncine di ceraso con cuscini di sommacco nero

**26 comò, comoncini, segretari e scrivanie:**

2 segretari di ceraso con marmi bianchi alti pal. 6 x 3,5 con 3 foderi.

4 comoncini di noce senza marmo a due foderi.

2 comoncini di ceraso con marmi bianchi e stipetti.

2 comoncini di ceraso con marmi bianchi impellicciati e due foderi.

1 toletta di mogano con piede ad arpa.

2 comò di ceraso con marmi bianchi.

2 comò di mogano con marmi bianchi a due foderi.

2 comò di noce impellicciati a due foderi.

1 scrivania a botte di ceraso con marmo bianco impellicciato.

1 altra scrivania a botte di ceraso impellicciato con piccole scanzie.

2 tremoncini di ceraso a stipetti con specchi al di fuori alti pal. 3.

1 cassetta di ceraso con pietra di marmo impellicciata a figura di comò.

2 comò di ceraso impellicciato a tre foderi.

1 comò piccolo impellicciato con marmo bianco a due foderi.

1 baule mercantile della lunghezza di pal. 6 con diversi foderi e stipetti di ceraso a massa.

**30 tavole, tavolini e specchiere:**

4 tavolini tondi con marmi fissi.

2 tavolini di ceraso con marmi impellicciati tondi.

2 tavolini tondi di ceraso con tavoli dello stesso.

2 tondini di ceraso a marmo ad un piede.

2 specchiere ingessate bianche dorate con quadretti superiori.

2 specchiere di mogano con cornici dorate.

2 specchiere di camini, una ingessata bianca dorata ed altra di ceraso.

1 tavolino mezzo tondo di noce con specchiera simile e quadretto superiore.

1 comò mezzo tondo di noce con stipo superiore.

2 tavoli di pioppo ovali tinti oscuri ad olio.

1 tavolo di pioppo a libretto per uso di mangiare tinto ad olio.

6 tavoli di pioppo tinti ad olio di foderi.

1 tavolo di noce con piede tornito e mensole di pioppo bianco con fodero.

**16 stipi e guardaroba diversi:**

2 guardaroba di noce a stipetti con scanzia alla persiana e porterini di armerino verde della lungh. di pal. 5 circa.

1 stipone di noce per uso di cappella con altarino di noce guarnito di candelieri di ottone ed altro.

2 stipetti di noce alti pal. 3 con lastra davanti.

2 guardaroba e stipi di pioppo tinti ad olio uno alto pal. 8,5 e l'altro 7,5.

1 altro guardaroba di pioppo tinto ad olio sdragallato giallo.

1 guardaroba di noce a mano.

1 stipo di noce alto pal. 9.

1 stipo di pioppo bianco.

2 contoniere di pioppo bianco a due ordini di stipetti.

1 cantoniera ad uno stipo di pioppo tinto ad olio.

1 armadio di noce con graticole di ottone per uso di libreria con 2 stipi di noce.

**26 quadri diversi sopra tela di diverse dimensioni e di buoni autori tutti segnati da dietro colla lettera S con cornice dorata e parte ingessata.**

**16 altri quadri di porcellana con cornice dorata.**

**24 placche con cornici dorate tra grandi e piccole.**

Se per la male osservanza delle cose suddette esso Sig. D. Carlo spontaneamente ha obbligato se stesso, li suoi eredi e successori e beni tutti presenti alla detta D. Caterina presente colla pena di doppio della metà e colla potestà stessa e colla clausola di Costituito, e precario, e così hanno rinunciato e giurato.

Presentibus pro iudice Notario D. Josepho de Cartis Regio ad contractus D. Augustino Macchia, D. Octavio Serra et D. Andrea Spasiano testibus. Registrato nel Regio Generale Archivio il 1 Marzo 1799 n° 10079, gr 20. Antonio Galise archiviario vi è il bollo dell'archivio Gargiulo. Certifico io sottoscritto Regio notaro aver estratto la presente copia di carte scritte n.5 inclusa la presente dal suo originale istrumento e rilasciata oggi li 20 febbraio 1832 al Sig. D. Urbano Iazeolla per copia conforme ed in fede, Not. Antonio de Nicola di Napoli vi è il bollo. Specifica per convenzione. Carta Reg. e ruolo... Not. De Nicola n. 2408 reg.to in Napoli li 20 febbraio 1832... num. 243 fol. 61 Cas. 1°..... 7 il bollo.

- III -  
MAGGIORASCO DI 80.000 DUCATI  
COSTITUITO DA CARLO TERZO IAZEOLLA A  
FAVORE DEL FIGLIO PRIMOGENITO URBANO IAZEOLLA  
Atto notarile del 24 ottobre 1803 rogito notaio  
Antonio Verdura di S. Giorgio la Molara

*f.304r*: Nel nome del Signore oggi che sono li ventiquattro di ottobre sesta indizione dell'anno milleottocentotré in S. Giorgio la Molara in provincia di Principato Ultra, regnando ecc. costituiti nella nostra presenza il Sig. D. Carlo Iazeolla del quondam D. Urbano ed il Sig. D. Urbano Iazeolla figlio primogenito di esso D. Carlo di questa suddetta terra di S. Giorgio la Molara in Principato Ultra li quali agiscono alle cose infrascritte per sé e per l'infrascritto Maggiorato e chiamati e successori del medesimo.

Detto Sig. D. Carlo asserisce nella nostra presenza spontaneamente che considerando che il lustro e decoro della famiglia non altrimenti si può conservare ed accrescere che con decorosi matrimoni e colla conservazione dei beni specialmente nella persona di primogeniti e che la conservazione dei beni non si ottiene che per mezzo dei maggiorati e fedecommissi aveva da più tempo deliberato fondare e stabilire un Maggiorato colla sua corrispondente dote nella somma di ducati ottantamila in beneficio del suo primogenito maschio Sig. D. Urbano *f.304v*. Iazeolla procreato colla Sig.ra sua moglie D. Mariagioconda Spicciati perchè faccia matrimonio decente col consenso e di piacimento di esso Sig. D. Carlo e dei primogeniti maschi dal medesimo D. Urbano discendenti e di altri chiamati in infinito come appresso si spiega.

E volendo al presente detto Sig. D. Carlo mandare in esito tal sua giusta determinazione quindi è che oggi detto giorno, non per forza o dolo alcuno, ma spontaneamente di sua libera volontà con ogni migliore mezzo e modo con giuramento è venuto a fondare ed erigere, siccome col presente istrumento fonda ed erige, un maggiorato nella somma capitale di ducati ottantamila e per essa sopra gli infrascrivendi fondi e stabili siti nel tenimento di questa suddetta regia città di S. Giorgio la Molara ch'esso D. Carlo possiede come vero signore e padrone, liberi e franchi e soggetti solamente ai fiscali e colla loro corrispettiva annua rendita come appresso meglio si spiegherà sotto il nome di Maggiorato della Famiglia Iazeolla d'avere la sua durata fino a che esisterà la linea mascolina che dovrà formarsi dal suo figlio primogenito Sig. D. Urbano purchè faccia matrimonio decente col consenso e piacimento di esso Sig. D. Carlo ed in difetto di esso le linee mascoline degli altri figlii secondogeniti Sig. D. Girolamo, D. Ignazio, D. Pasquale, D. Luigi e D. Filippo Iazeolla Procreati eziandio dalla loro madre Sig.ra *f.305r* Mariagioconda Spicciati, coll'ordine e nella maniera che appresso si spiegherà, purchè facciano matrimonio decente e col consenso del padre.

Per dote perciò e fondo di qual Maggiorato esso Sig.re D. Carlo per titolo di donazione irrevocabile tra vivi ha donato ed assegnato, come dona e assegna, al Maggiorato medesimo ed ai chiamati allo stesso e per essi a me sottoscritto Notar stipulante ed accettante in nome e per parte dell'istesso Maggiorato e dei chiamati in esso, la somma di ducati ottantamila e per essi tutti i fondi e beni stabili infrascrivendi che a tutta la soprascritta giornata del detto Sig. Carlo si posseggono come sopra in tenimento di detta Regia città di S. Giorgio la Molara, con la di loro rendita, percezione di frutti, jussi, ragioni, azioni ed intiero stato. Quali stabili che si specificeranno ed annoteranno in fine del presente istrumento, esso Sig. D. Carlo prudenzialmente stima ascendere al valore dei suddetti ducati ottantamila e nel caso che i fondi e beni stabili medesimi valessero più o meno di detti ducati ottantamila espressamente vuole che non possa da chiunque domandarsi a giudizio o fuori alcuna deduzione o supplemento per detto dippiù o di meno che i fondi e beni stabili suddetti valessero.

*f.305v* Quali ducati ottantamila e per essi fondi e beni stabili infrascrivendi come sopra con la loro annua rendita e frutti esso Sig. D. Carlo li ha trasferiti e donati, come li trasferisce e dona, per atto irrevocabile tra vivi colle clausole le più ampie ed efficaci a beneficio del suddetto Maggiorato e di chiamato in esso colla facoltà ad esso Sig. D. Carlo di poter surrogare a detti beni stabili infrascrivendi altro o altri stabili più speciosi anche del valore di ducati ottantamila come in appresso si dirà. Rinunziando espressamente ad ogni stabilimento e beneficio di legge per l'insinuazione di detta donazione ed altre volendo che la medesima debba valere, come tante particolari donazioni, infra la somma stabilita dalla legge e debba avere il suo totale effetto nella maniera che appresso si spiegherà ed in ogni altro miglior modo. In guisa che da oggi avanti ed in perpetuo i detti ducati ottantamila e per essi gli infrascrivendi beni stabili colla loro annua rendita dal presente giorno in avanti passino nel pieno dominio e possesso di detto Maggiorato e per esso al Sig. D. Urbano, presente ed accettante, e successivamente degli altri chiamati con facoltà di spedirsi il decreto di spettanza coi vincoli, però, leggi, patti, condizioni, dichiarazioni e modi che appresso si spiegheranno e non altrimenti. Sulla proprietà dei quali ducati ottantamila e per essi i suddetti infrascrivendi beni stabili esso Sig. D. Carlo niun diritto e facoltà per sé e per i suoi eredi e successori si ha riservato meno l'intiero usufrutto ed intiera percezione delle rendite che saran-*f.306r* no disponibili dal giorno della sua morte naturale consolidandosi l'usufrutto ed annua rendita colla proprietà passi nel pieno dominio e possesso di detto Maggiorato e per esso di detto Sig. D. Urbano e successivamente degli altri chiamati indivisibile, indiminuibile ed inalienabile proibendo espressamente come ha proibito e proibisce ogni qualunque divisione, diminuzione, ipoteca ed alienazione così della proprietà sudd<sup>a</sup> come della annua rendita e frutti dovendo sempre servire per decoroso mantenimento dei chiamati e delle loro famiglie.

Se ciò per qualsivoglia causa e caso tanto discendente dalle persone delli chiamati al godimento di esso Maggiorato o di loro fatto, quanto dal fatto e stabilimento della legge quali cause, casi e fatti niuno escluso avvegnachè qui non si enunciano per brevità, vuole che si abbiano ad avere per letteralmente espressi per impedire ogni decisione, diminuzione, ipoteca ed alienazione così della proprietà come dell'usufrutto ed annua rendita di detti ducati ottantamila e per essi di detti beni stabili infrascrivendi e di quelli surrogandi, e a tale oggetto vuole ed ordina esso Sig. D. Carlo che ogni qualunque atto contrario a questa sua decisa volontà sia nullo ed invalido come nullo ed invalido da ora lo dichiara ancorchè autorizzato da decreti di qualunque Giudice o Magistrato anche supremo col quale si pretendesse derogare alla presente sua *f.306v* determinazione che esso suddetto D. Carlo sulla sicurezza di non dover essere alterate o concesse le facoltà che le leggi civili del Regno accordano a chi dispone dei propri beni conformemente al disposto delle stesse leggi.

E perciò dovendosi sempre ed in perpetuo restare ferma detta proibizione di esso sig. D. Carlo e delli infrascrivendi beni stabili aggiungesse altri stabili più speciosi e cospicui dell'istesso valore di ducati ottantamila, in tal caso questi restare debbano soggetti agli stessi vincoli e proibizioni come sopra. Cosichè i detti beni stabili infrascrivendi o surrogandi del valore di ducati ottantamila non solo restar debbano soggetti alle sopradette proibizioni ma eziandio al divieto di potersi confermare o permutare. Ed in caso che avesse luogo e seguisse detta surrogazione di altri beni stabili più speciosi del valore come sopra; vuole esso Sig. D. Carlo espressamente che se ne debba fare notamento nel presente istrumento e ciò affinché resti sempre la memoria nello strumento presente quali siano i beni al detto Maggiorato soggetti ne venga di essi a soffrirsi alcuna perdita minorazione e diminuzione. Benvero però qualunque perdita, minorazione o aumento che potesse seguire nei beni stabili come sopra infrascrivendi o quelli che forse in loro luogo si surrogheranno dell'istesso valore di ducati ottantamila, seguita sarà la surrogazione predetta per qualunque causa detta minorazione o aumento avvenghi, non escluso il fatto del Principe ed il caso fortuito, *f.307r* cedere debba assolutamente a danno di esso D. Carlo che ogni aumento sia per ragione del tempo sia per ragione di migliorie che forse si facessero nei beni predetti dagli infrascrivendi chiamati in detto Maggiorato tutto a beneficio del medesimo cader debba senza potersi o dallo stesso godente o da di lui eredi

e successori domandare deduzione alcuna che espressamente esso Sig. D. Carlo ha proibito e proibisce. Intendendosi e dovendosi intendere qualunque miglioramento in qualsivoglia somma ascendere possa la spesa per esso fatta compensata coll'utile che il possessore del Maggiorato ne ha goduto e quando qualora non giungesse a compensarla s'intenda ed intender debba donata nel momento che quella si è posta ad erogare in aumento del fondo del Maggiorato sudd.to.

Ed al contrario ogni perdita o diminuzione che derivasse sui detti infrascrivendi fondi o per quelli surrogandi da qualunque causa non escluso, il fatto del Principe e qualunque caso fortuito ceder debba in tutto a danno di dello stesso Maggiorato senza potersene dal detto Sig. D. Carlo o dei suoi eredi e successori dagli altri suoi beni liberi a che lascerà nella sua eredità pretendere compenso o rimpiazzo alcuno e così eziandio tutti i pesi fiscali e qualsivogliano altri pesi che forse s'imponessero e potessero imporli sui detti beni infrascrivendi o quelli surrogan-*f.307v* di tutti, sia (...) a minima cosa tenuto esso Sig. D. Carlo e suoi eredi e successori nella sua eredità libera.

Ed oltre ai suddetti ducati ottantamila, fondo e dote di detto Maggiorato esso Sig. D. Carlo vuole che al Maggiorato medesimo siano addetti e soggetti, come addice e soggetta, tutti gli argenti lavorati che si trova finora fatti consistenti in vari pezzi per uso tavola, riposto, candelieri del peso in numero di libre centottantacinque; come benanche le gioie consistenti in un medaglione a due giri di brillanti con cameo in mezzo rappresentante una testa di Cicerone di antichissima data; in una mezzaluna parimenti di brillanti; in due fiocchiglie di brillanti eguali ed un un'anello a spilletta guarnito parimenti di brillanti; tutti di concia glose a giserba, di pochi grani a concia d'Olanda del valore di circa ducati tremila. Quali argenti e gioie vuole espressamente esso Sig. D. Carlo che passino da chiamato in chiamato a detto Maggiorato, con facoltà a detti chiamati al Maggiorato di poter riformare di argenti e delle gioie secondo l'usanza o conforme forse correrà senza però diminuire il prezzo di detti argenti in libre centottantacinque e mutare lor peso e valore di circa ducati tremila per causa di manifattura che cader deve a carico e danno del chiamato che vorrà riformarli o per qualunque altra causa.

*f.308r* Se mai per detta causa possa decadere per moda ed uso che separatamente si conservi e che passi sempre con i suddetti argenti e brillanti del peso e valore come sopra da chiamato in chiamato al presente Maggiorato della famiglia Iazeolla. E perché esso Sig. D. Carlo ha fondato e stabilito detto Maggiorato per confermarsi il decoro e lustro della sua famiglia perciò lo ha costituito e costituisce mercé Agnazio mascolino lineale e primogenitale della sua discendenza ed ha voluto e vuole che l'utile dominio, possesso e fruizione dei frutti e rendite di beni di detto Maggiorato col vincolo di perpetuo fidecommesso e colle soprascritte ed infrascritte condizioni, vincoli, proibizioni e non altrimenti sia e debba essere di detto di lui figlio primogenito Sig. D. Urbano Iazeolla e nella di lui discendente linea mascolina sempre restar debba da primogenito in primogenito maschio o di chi nella linea predetta terrà luogo di primogenito in perpetuo. E nel caso che il cennato Sig. D. Urbano non procreasse figli mascoli di legittimo matrimonio che dovrà contrarre di piacere e consenso di esso Sig. D. Carlo siccome *f.308v* appresso si dirà o procreandone venisse con la morte o di loro discendenti maschi (fino) ad estinguersi la sua linea mascolina, in tal caso al Maggiorato suddetto e suo utile dominio succeder si debba detto D. Girolamo, figlio secondogenito di detto Sig. D. Carlo e nella linea mascolina coll'ordine della primogenitura come sopra sempre che il detto discendente chiamato farà decente matrimonio col piacere e consenso di suo padre e in mancanza o estinzione di questa, il detto Sig. D. Ignazio, figlio terzogenito e sua linea mascolina e così successivamente di detti Sig. i D. Pasquale, D. Luigi e D. Filippo e loro legittime linee mascholine una dopo l'altra giusta l'ordine di legittimo loro nascere, escluse sempre le femmine ancorché discendenti dall'ultimo possessore maschio ed i loro discendenti tutti da linea mascolina. L'ultimo maschio di essa e godenti il Maggiorato possa disporre della proprietà dei beni del medesimo secondo le leggi civili gli permettono. Qualunque successione in ciascun chiamato coll'ordine come sopra da seguire per la propria loro persona in guisa che appena accaduta la morte del godente del Maggiorato si intenda trasferito l'utile dominio del medesimo e dei suoi beni all'immediato chiamato e suoi figli *f.309r* maschi legittimi e naturali coll'ordine perpetuo di primogenito in primogenito come si è detto di sopra.

Benvero non possa ciascuno di essi chiamati ottenere il possesso e libera percezione delle rendite e frutti di esso Maggiorato se prima con pubblico istrumento non accederà e si obbligherà affermare quanto nel presente stabilito. E poiché quel che ha data la principale occasione ad esso Sig. D. Carlo di venire a stabilire e fondare detto Maggiorato vi è stato acciò tanto il suddetto suo figlio primogenito Sig. D. Urbano, quanto i primogeniti dal medesimo discendenti e gli altri chiamati coll'ordine come sopra contrar potessero illustri, decorosi e legittimi matrimoni col piacere e approvazione del di loro padre e permesso dei medesimi perpetuare la sua discendenza ed agnazione con decoro e lustro. Perciò espressamente ha stabilito e stabilisce come legge fondamentale del presente Maggiorato che non ne possano godere quelli che contraessero indecenti matrimoni con persone o turpi o di disuguali condizioni, quando si trovassero in atto godendo il maggiorato immediatamente ne decadino ed il maggiorato passi all'immediato chiamato e con dichiarazione, ch'escluso in detti casi il padre, si debbano avere per esclusi anche i figli in perpetuum ed infinitum.

*f.309v* E nel caso che il chiamato al godimento di detto Maggiorato in vita del padre contraesse matrimonio indecente come sopra in tal caso possa fare il padre la dichiarazione della indecenza del matrimonio e della decadenza dal Maggiorato ed a tale dichiarazione si abbia a stare. E questa stessa ragione della successione del Maggiorato suddetto ha stabilito e stabilisce detto Sig. D. Carlo che debbano rimanere esclusi tutti coloro che per impedimento legale o fisico contrarre non potessero matrimonio come anche tutti coloro che non fossero nati da legittime nozze ancorché legittimati per subsequens matrimonium o per rescriptum principis volendo che costoro si abbiano come non esistenti, onde dalla successione venga a deferirsi all'immediato chiamato il quale sia tenuto di corrispondere a quel primogenito, che per procedimento legale alfine viene a rimanere escluso da detto Maggiorato, il livello come ogni altro secondogenito ed altro livello medesimo altri ducati cinque mensuali durante la sua vita naturale tantum estinta la quale debba restar estinta benanche la suddetta vitalizia corresponsione.

Dippiù ha stabilito e stabilisce esso Sig. D. Carlo che se il possessore e godente del detto Maggiorato tentasse ed usasse contra le riferite proibizioni distrarre, obbligare ed ipotecare i beni suddetti o dimandare deduzioni per qualsivoglia causa, niuna esclusa da detto Maggiorato *f.310r* ancorché per redimere la propria persona o di suoi dalle mani di barberi o per doti che rimesse ad antefatto per le stesse dovuto o che dovesse costituire alle proprie figlie o alle sorelle o zie germane o consanguinee eziandio in sussidio poiché per queste ed altre qualsivoglia oneste e necessarie cause esso Sig. D. Carlo ha stabilito e stabilisce doversi effettuare quanto appresso si dichiarerà. Perciò il detto possessore nei casi suddetti restar debba privato del godimento di esso Maggiorato e l'utile dominio del medesimo immediatamente che da quello si farà contrariamente a quanto sopra s'intenda trasferito come da ora per allora si trasferisce nell'immediato successore chiamato il quale all'istante abbia facoltà di fare annullare ciò che forse incorrere alla contravvenzione fatto si fosse o d'impedire quel che colla detta contravvenzione si volesse fare ed altresì nel caso che il detto possessore e godente del cennato Maggiorato tentasse che non sia mai di commettere delitto di Lesa Maestà divina e umana dal momento prima che gli verrà tale iniquo pensiero s'intenda decaduto e privato com'espressamente l'ha privato e lo priva dell'utile dominio del medesimo ed immediatamente s'intenda trasferito come da ora per allora lo trasferisce all'immediato *f.310v* successore chiamato ed il possessore che per sventura avesse detenuto il delinquente dopo di aver commesso anzi dopo di aver pensato di commettere il delitto non debba risultare possesso ma una illecita detenzione di fatto ma da quel momento il possesso s'intenda passato e trasferito all'im-

mediato innocente chiamato. Benvero che nel caso che risultasse innocente da tal carico dal detto, chiamato che sarà succeduto restituire il possesso del detto Maggioreto e continuarlo a godere durante la sua vita senza poter però nella reintegra perdere i frutti esatti dal detto chiamato succeduto in esso luogo.

Ed essendosi da esso Sig. D. Carlo fondato detto Maggioreto per meglio confermarsi il lustro e decoro della propria famiglia anche nei suoi discendenti, perciò ha voluto provvedere, come provvede e eziandio al mantenimento dei secondogeniti, e doti da costituirsi alle figlie femmine di detti chiamati. E per quel che riguarda i denotati suoi figli secondogeniti e l'altra figlia femmina che ancora si trova nubile in casa mentre l'altre si trovano già collocate in matrimonio e monacate penserà egli di lasciargli e costituirgli rispettivamente il congruo mantenimento *f.311r* affinché ognuno dei suoi figli abbia anzi molto di più di quello che la legge obbiga dare. Cosichè i detti suoi secondogeniti niente possano o debbano pretendere come ha stabilito e stabilisce che niente debbano avere dopo la morte di esso Sig. D. Carlo delle rendite e frutti di detto Maggioreto nel qual tempo viene a goderne i frutti detto Sig. D. Urbano di lui figlio primogenito. Ma per quel che riguarda i secondogeniti e figlie femmine del detto Sig. D. Urbano e successori primogeniti chiamati in detto Maggioreto ha stabilito e stabilisce esso Sig. D. Carlo che ciascuno primogenito assegnar debba ai propri figli secondogeniti il livello che ad ognuno di essi sembrerà meglio conferirgli anche in diseguali somme secondo il merito o professione e situazione che essi andranno a prendere con che non debbano eccedere tutte le somme di livello unite il quarto di rendita di detto Maggioreto e nel caso che il padre non avesse a ciò provveduto il primogenito che allo stesso succederà debba ripartire detto quarto di rendita ai suoi fratelli secondogeniti ed anche ai suoi zii semmai forse si trovassero essi stessi *f.311v* malauguratamente che si troverà aver fatto il suo padre avendosi benanche riguardo alle doti che dovrà costituire alle sorelle o zie germane consanguinee alle proprie figlie femmine e queste nel caso vi fossero beni liberi donde potessero essere detratte.

Volendo esso D. Carlo come espressamente ha stabilito e stabilisce donare assolutamente detti primogeniti dotare le loro figlie sorelle e zie germane consanguinee di loro beni liberi o in sussidio da i frutti del Maggioreto che sempre restar deve intatto ed indiminuito presso di quello, come una terza ed estranea persona nel corpo morale inalienabile indivisibile ed indiminuibile avendolo espressamente esso Sig. D. Carlo a tal scopo costituito. Siccome lo costituisce con atto immutabile tra vivi per aversi la proprietà dei beni così ha fondato il presente Maggioreto indipendentemente dalla sua persona e fuori dalla casa della sua eredità dopo che sarà morto e le rendite e frutti del medesimo come con proprio acquisto di ciascuno di quelli che durante la loro vita li godranno onde qualunque favore e beneficio di legge per i vincoli di sangue e con li suddetti frutti e non mai sulla proprietà possano aver luogo con legge però espressa che debba il detto D. Urbano: dal gior-*f.312r* no che entrerà nel possesso dopo la morte di esso Sig. D. Carlo, che sia lontanissima, pagare e corrispondere da detti frutti del Maggioreto alli Sig. i D. Antonio e D. Caterina Iazeolla fratello e sorella di esso Sig. D. Carlo vita loro durante il rispettivo vitalizio ai medesimi da esso Sig. D. Carlo promesso di corrispondergli durantino le loro vite giusta il convenuto e stabilito tra di loro con istrumento stipulato per mano mia sotto il dì venti di luglio 1794 al quale debba stare il detto D. Urbano. Benvero seguirà sarà la morte delli detti D. Antonio e D. Caterina restino estinti i dovuti vitalizi.

E poichè è forma volontà di esso Sig. D. Carlo che detta Sig.ra D. Gioconda sua diletta moglie in caso di sopravvivenza e che non voglia convivere in famiglia abbia il vitalizio di ducati venticinque al mese come anche stabilirà nell'ultimo suo testamento che dovrà fare, così come vuole parimenti esso Sig. D. Carlo quanto volte istituisse in detto testamento erede universale detto D. Urbano, suo figlio primogenito, il medesimo sia tenuto assolutamente a soddisfare i suddetti venticinque ducati al mese alla cennata Sig.ra D. Maria Gioconda nel caso sopra espresso.

E semmai per qualunque evento venga affatto escluso dal Sig. D. Urbano di pagare detta Maria Gioconda venticinque ducati al mese dai *f.312v* frutti dei liberi ereditari di esso Sig. D. Carlo espressamente vuole che quale secondogenito che sarà suo erede universale alla D. M. Gioconda mensilmente paghi i suddetti ducati venticinque al mese senza che il Sig. D. Urbano sia per ducati venticinque al mese in modo alcuno tenuto i frutti e rendite dei beni del Maggioreto.

Tra i beni soggetti al presente Maggioreto è la Casa Palazzata in questa suddetta Regia città di S. Giorgio come più sotto si annoterà e definirà così vuole esso Sig. D. Carlo che detto Sig. D. Urbano sia ritenuto di dare comoda e conveniente abitazione in detta casa palazzata e decentemente mobiliata tanto alla suddetta D. Maria Gioconda a suo piacere eligenda che alli rispettivi di lui tutti i figli secondogeniti di *f.312r* esso Sig. D. Carlo vita durante sua nel caso che convivano con esso D. Urbano e non dessero essi stessi cuasa alla divisione specialmente se non decente e di non pieno consenso di tutti quelli della famiglia che si troveranno a convivere insieme nel qual caso vuole esso Sig. D. Carlo che quel secondogenito o secondogeniti suoi figli che essi giurassero ne siano privati e non possano pretendere l'abitazione suddetta e ciò in riguardo ai detti secondogeniti.

Ma per detta sig.ra D. Maria Gioconda vuole che sia tenuto detto D. Urbano dargli la suddetta comoda abitazione a di lei piacere eligendo col mobilio corrispondente alla sua elezione sempre che la medesima voglia e gli piaccia di convivere con esso lui e serbi lo stato vedovile. E per li mobili esistenti in detta casa palazzata vuole esso Sig. D. Carlo che anche i medesimi siano soggetti all'istesso Maggioreto con facoltà di detto Sig. D. Urbano ed ogni altro chiamato di surrogare coi frutti del maggioreto stesso altri mobili a quelli che esistono secondo l'uso e l'età richiedano. Pretende però che i quadri, quali vuole che assolutamente si conservino e passino da chiamato in chiamato per ornamento della casa istessa.

E per ultimo esso Sig. D. Carlo si ha riserbato, siccome si riserba, la facoltà di surrogare al Maggioreto suddetto in luogo degli infrascrivendi *f.313v* beni stabili altri corpi stabili egualmente fruttiferi (...) dello istesso valore di ducati ottantamila col fatto di cederli siccome da ora per allora di fatto concede per dote e fondo dotale del presente Maggioreto col corrispondente di loro frutto ed in questo caso rimanere liberi ad esso Sig. D. Carlo gl'infrascrivendi beni stabili e loro annua rendita da poterne disporre a fare quel che gli piacerà e parerà. Benvero alla surrogazione suddetta quando accadesse ne debba fare stipula con pubblico istrumento per mano di qualsivoglia altro Notaro e fare seguire notamento di annullo al presente istrumento.

I beni stabili come soggetti al presente maggioreto sono i seguenti: (segue l'elencazione dei beni stabili).

Presenti Giuseppe Passione regio giudice, Sig. D. Filippo Massone di S. Lorenzello al presente qui, Francesco Polvino del fu Giovanbattista del Colle al presente parimente qui, Giuseppe Bora del fu Antonio, Vuola di Vincenzo Facchino e Giorgio di Vincenzo Cifello, testimoni tutti di S. Giorgio la Molarà alle cose predette. ecc; Rogati, richiesti ecc.] Nel nome di Dio e così sia. Oggi che sono li trenta del mese di ottobre sesta indizione dell'anno milleottocentotré nella terra di S. Giorgio la Molarà, in provincia di Principato Ultra, regnando ecc. e colla licenza ottenuta dal Vicario Foraneo di detta Terra per essere giorno festivo ecc. Costituiti nella nostra presenza Zaccaria Marchetto e Giovanni Vorrasi del fu Nicola ambedue della terra suddetta i quali ognuno e rispettivamente intervengono a tutte le cose sottoscritte per se stessi, loro eredi e successori e non altrimenti ecc.

**CESSIONE A DON URBANO IAZEOLLA FATTA DAL COMUNE DI S. GIORGIO LA MOLARA  
DEL MULINO DI TAMMARO, PIANO E FABBRICHE DELLE VALCHIERE, IN ENFITEUSI PERPETUA  
Rogito Notaio Mollichella - sindaco Carmine Fusco - 26 aprile 1815**

Regno di Napoli Gioacchino Napoleone per la grazia di Dio Re di Napoli e Sicilie. A tutti presenti e futuri salute. Oggi che sono li ventisei 26 del mese di aprile terza 3<sup>a</sup> indizione dell'anno milleottocentoquindici 1815 in questo comune di S. Giorgio la Molara in Provincia di Principato Ultra, avanti a noi, cioè di me sottoscritto Notaio di questo Comune medesimo di S. Giorgio la Molara in Principato Ultra legalmente patentato con patente del corrente esercizio numero quarantadue abito in questo Comune medesimo strada detta al di Sopra li Balconi, ed alla presenza delli qui sottoscritti testimoni richiesti, sono comparsi e personalmente costituiti il signore Carmine Fusco del fu Francesco dello stesso comune di condizione galantuomo e proprietario, ed attuale sindaco di questo Comune medesimo, abita in esso alla strada detta Dietro Santi, di maggiore età domandato la patente dichiara di non averne, il quale dichiara per primo avanti di noi che dal Signore Intendente della Provincia viene autorizzato per la formazione del presente contratto al Signore D. Urbano Iazeolla del Signore Carlo dello stesso Comune, di maggiore età e di condizione galantuomo e proprietario abita in questo Comune medesimo strada detta La piazza, domandato la patente dichiara di non averne, ed a me Notaio tutti ben cogniti a tenore della Legge. Le suddette parti avanti a noi dichiarano che avendo Sua Maestà con decreto del cinque gennaio corrente anno autorizzato questo Comune a potere censire perpetuamente il Piano della Valchiera e fabbriche dirute e il di loro suolo in esso esistente, previa le subaste registrate in Paduli il giorno 4 marzo 1815 (...) che su l'offerta del signore Giovanni Favale rimase in grado di decima al detto Signor Iazeolla per l'annuo canone di duc. 22 vengono perciò le parti suddette a formare il presente rogito colle seguenti condizioni che nelle offerte medesime sono apposte.

- Primo che il censo cade sul fondo detto Piano della Valchiera ch'è nella contrada detta Macchie e Perazzeta, giusta la confinazione e pianta che si alliga che è stata terminata coll'assistenza di detto Sindaco con termini lapidei come dichiarano, e sulle fabbriche dirute ch'erano propriamente Mulini e Valchiere di Tammaro distrutti dal terremoto dell'anno 1805 e suolo ove essi giacevano.
- Secondo che tanto il fondo suddetto che della medesima fabbrica possa il detto Signore Iazeolla fare qualunque innovazione, miglioramento ad uso, riputandosi come sua assoluta proprietà.
- Terzo che il canone di ducati 22 rimasto in grado di decima debba e doverà dallo stesso Signore Iazeolla e suoi eredi pagarsi a beneficio di questo suddetto Comune in mano degli Amministratori di esso in ogni fine di dicembre di ciascun anno in perpetuo senza potere dallo stesso ritenere il quinto per ragione di fondiaria, la quale doverà essere a carico del detto Signore Iazeolla e suoi eredi e fare il pagamento di detti ducati 22 in ogni fine di dicembre cominciando da questo corrente anno 1815 e così continuando in ogni anno in perpetuo.
- Quarto che nel solo caso che il fondo del Piano della Valchiera e suolo delle fabbriche dirute venissero per intero a deperire in questo caso esso Signor Iazeolla dev'essere sciolto dalla corrisposta dell'annuo canone suddetto e qualora per qualunque altra causa improvveduta, per fatto del Principe, per cambiamento di Leggi o per questione di possesso dovesse il contratto sciogliersi, in questi casi doverà questo Comune e i suoi Amministratori bonare al detto signore Iazeolla e suoi eredi l'importo di tutte le migliorie che si saranno da essi fatte nel detto Piano della Valchiera e quelle che potranno ugualmente fatte nei locali ove attualmente esistono le fabbriche dirute tanto se siano casamenti, quanto se siano edifici idraulici o altro, facendosi del tutto la dovuta valutazione, e mancando possasi il presente incusare in ogni Corte a norma della Legge. In adempimento delle suddette cose le riferite parti eligono domicilio il luogo della sopradetta abitazione promettendo ed obbligando.

Fatto, stipulato, pubblicato, e letto in questo Comune di S. Giorgio la Molara e propriamente nella casa di abitazione del detto signore Carmine Fusco sindaco in una stanza superiore in detta strada Dietro Santi ed alla presenza del signore Coatanzo Grande del fu Francesco dello stesso Comune di condizione proprietario di sua età di anni cinquanta abita in questo stesso Comune strada Dietro San Luca domandata la patente dichiara di non averne e il signor Donato Reveruzzi del fu Onofrio dello stesso Comune di condizione Speciale di medicina domandata la patente dichiara di averla del passato anno testimoni ecc. ecc.

firmato Carmine Fusco sindaco  
Urbano Iazeolla mi obbligo come sopra  
Costanzo Grande  
Donato Reveruzzi testimonio

26 aprile 1815 - Notar Michelangelo Mollichella fu Gioacchino

**CESSIONE DI TUTTO IL TERRITORIO DEMANIALE DEL COMUNE  
DI SAN GIORGIO A D. URBANO IAZEOLLA  
(Stipula del notaio Mollichella in data 26 ott. 1815)**

(Per brevità si omettono i dettagli)

In nome di di Dio, così sia. Oggi che sono li ventisei del mese di ottobre 1815, terza indizione, in questo Comune di S. Giorgio la Molaria in Principato Ultra, regnate l'Augusto Signore Ferdinando quarto Re delle Due Sicilie ecc....

Avanti di noi [...] sono comparsi e personalmente costituiti il sig. D. Carmine Fusco del fu Francesco dello stesso comune di condizione galantuomo e proprietario ed attuale sindaco di questo comune suddetto ed il signore D. Urbano Iazeolla del Sig. Carlo li quali davanti a noi dichiarano che il Sig. Intendente della provincia avendo autorizzato colla data del 21 del corrente mese di ottobre gli atti di subasta [...] sull'affitto del demanio boscoso per uso di pascolo di spettanza di questo Comune al suddetto Signor D. Urbano Iazeolla per la somma di ducati 920 annui ed avendo il prelodato Signor Intendente ordinato di formare l'obbligo col suddetto aggiudicatario, vengono perciò in seguito esse parti col presente solenne atto a stipularlo alle seguenti condizioni:

1° Primo, che nell'affitto del demanio s'intendano compresi i fondi detti Montagna Grande, Montagna Piccola, Perazzeta, Macchie, Molinello, Costa delle Tane, Coste Marotte, Gregaria, Mazzocca ed ogni altro retaglio di territorio demaniale [...]

2° Secondo, che l'affitto debba durare per lo spazio di tre anni.

3° Terzo, che l'estaglio di ducati 920 rimasto al Signore Iazeolla [...] debba essere pagato in tre rate uguali [...];

4° Quarto, che l'affittatore debba esigere dai cittadini la fida stabilita nell'anno 1809, cioè: per ogni pecora o capra carlini uno; per ogni vacca figliata carlini sette; per ogni vacca sterpa carlini sei; per ogni bove o giovenco carlini sei; per ogni giomenta figliata carlini tredici; per ogni giomenta sterpa, cavallo o mulo carlini dodici; per ogni somara figliata grane sessantacinque; per ogni somaro compito grane l'anno 60, per ogni negra grane 15.

5° Quinto, che i cittadini siano tenuti di rivelare all'affittatore tutti i loro animali...

6° Sesto, che l'affittatore possa solamente fidare gli animali di quei forastieri che confinano colli territori demaniali...

7° Settimo, che il Comune e per esso il Sindaco sia obbligato fare confinare i luoghi del demanio con termini lapidei e ripristinare al demanio tutte le occupazioni fatte...

8° Ottavo, che qualora venisse a detrarsi qualcheduno dei fondi demaniali compresi nell'affitto per riproduzioni di bosco o altro il tal caso il Comune sarà tenuto a bonificare l'affittatore...

9° Nono, che il dazio fondiario e quant'altro debba essere a carico del Comune istesso...

10° Decimo, che l'Università e per essa il Sindaco debba garentire nei suoi diritti l'affittatore...

Fatto stipulato, pubblicato e letto in questo Comune  
di S. Giorgio la Molaria e propriamente nel Palazzo di detto  
Signore Iazeolla in una stanza superiore sito in detta  
strada La Piazza

Firmato, Carmine Fusco, sindaco  
Urbano Iazeolla  
Costanzo Grande fu Francesco, testimonio, abita in  
strada detta al di Sotto chiesa S. Luca  
Giovannantonio Falluca di Tommaso, testimonio, di  
condizione discepolo nell'arte di calzolaio  
abita in strada detta al di Sopra li balconi.

li 26 ottobre 1815 - Notaio Michelangiolo Mollichella fu Gioacchino.

- VI -  
**DON PASQUALE IAZEOLLA ORDINA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  
 E L'APERTURA DEL PORTONE DI ACCESSO AL SUO APPARTAMENTO SULL'ATTUALE  
 VIA CARLO IAZEOLLA CHE PRECEDENTEMENTE NON AVEVA INGRESSO ESTERNO.  
 (Resoconto del 1821 di Girolamo Capoccia capomastro)**

(.....omissis.) Dichiaro

Che egli (Girolamo Capoccia) qual capomastro muratore negli anni 1820 e 1821 incaricato venne dal Signor Don Pasquale Iazeolla di questo comune medesimo delle rifazioni tutte che necessarie erano alla casa che esso don Pasquale si abita sita nella strada La Piazza, confina con quella che si abita da Don Urbano Iazeolla, ad oggetto tali rifazioni, di renderla ripartita e comoda per l'intera sua famiglia. Che nella qualità indicata di capomastro l'opera intrapresa, avendosi prescieti diversi altri artefici muratori, falegnami e ferrari ed eseguì nel corso degli anni predetti le seguenti rifazioni e nuove opere per l'importo che si precisa; cioè:

scasso del muro di facciata, apertura e situazione del portone, pietre, calce, arena e manodopera di scalpellini e fabbricatori	ducati 10
travertino del portone lavorato e pagato al fu don Angelo Maria Muscetta	ducati 24
portone nuovo di castagno, legname, chiodi, manifattura e compositura	ducati 36
ferrature nuove al portone	ducati 10
lamia sotto il primo arco del portone due volte rifatta, calce, mattoni, arena e manodopera	ducati 8
basolato nell'intero cortile coperto e scoperto, basoli, pietre calce.....	ducati 12
l'intero arco grande tra il cortile coperto e quello scoperto ove eravi una porta, calce....	ducati 15
riccio ed intonaco con biancheggiatura doppia nell'intero cortile, calce.....	ducati 12
una porta nuova al magazzino, legname chiodi e manifattura e compositura	ducati 8
ferratura nuova in detta porta	ducati 1,20
posti di fabbrica in detto magazzino	ducati 1
porta nuova alla stalla, legname chiodi manifattura e compositura	ducati 8
ferratura in detta porta	ducati 0,80
travertino in detta porta	ducati 2
brecciale nella stalla e mangiatoia, calce.....	ducati 4
nella stalla con finestrino di legno....	ducati 5
riccio ed intonaco con doppia biancheggiatura in detta stalla	ducati 1,50
riempimento dell'arco che la divide da quella di don Urbano Iazeolla, pietre....	ducati 3
le due porte laterali alla stalla, legname chiodi....	ducati 12
la grada nella quale fu adattato il travertino che era nell'antica loggia di facciata, scalpellino....	ducati 9
ferrature in detta grada, cantaio uno e mezzo, manifattura e compositura con colonne di travertino	ducati 31
il sottano sottoposto alla grada con arco di sostegno e porta pietre....	ducati 10
porta alla grada con finestrino, vetrata e ferratura	ducati 10
muro ed intelaiature all'antica loggia per renderla ad uso di stanzino, pietre.....	ducati 10
muro divisorio con don Urbano Iazeolla in detto stanzino ciminiera e compositura del camino di marmo pietre...	ducati 8
porta dello stipo e finestra di noce con vetrata e ferrature corrispondenti	ducati 7
bussola di pioppo nello stanzino suddetto con ferrature	ducati 3,60
riccio intonaco e doppia biancheggiatura calce.... in detto stanzino....	ducati 1,50
Era una sola stanza grande quella che al presente offre la Saletta, cucina e stanzino da letto ed in tale stato ridotta fu con muri divisorii con forme e catene di legno....	ducati 38
tela riccio ed intonaco nella Sala...	ducati 2,40
nella cucina la porta era antica fu fatto il focone con cappa calce...	ducati 8
archi e fornacelle	ducati 2,40
una vasca per acqua	ducati 3,80
una tavola di marmo situata sopra arco	ducati 4
riccio ed intonaco con doppia biancheggiatura alla cucina	ducati 2,60
la porta dello stanzino e la finestra con vetrata...	ducati 5
muro di riempimento nella comunicazione con don Urbano Iazeolla stipo con scanzia riccio ed intonaco e doppia biancheggiatura	ducati 4,50
nella galleria l'antibussola tinta verde	ducati 4,20
tela e dipintura in detta galleria	ducati 6
nello stanzino a dritta dipintura	ducati 2
nell'altro stanzino che segue il muro divisorio con don Urbano Iazeolla e lo stipo con scanzie esclusa la porta che vi era	ducati 3
parapetti alla loggia	ducati 4
mattonato e riccio alla loggia	ducati 7,20
gradinata con arco che divide il giardinetto dalli sottani di don Urbano Iazeolla e laterali	ducati 3
due catene di legno con ferri	ducati 4
muro che chiude l'arco che divide il giardinetto dalli sottani di don Urbano Iazeolla	ducati 2,40
la scarpa con profondissimo pedamento sporgente nel giardino di don Urbano Iazeolla di sostegno alla loggia....	ducati 60
nella stanza da letto a finestra della galleria tela e dipintura	ducati 6
nella stanza seguente pavimenti tela e dipintura	ducati 6
lo stipo con scanzie e muro divisorio con don Urbano Iazeolla tranne la porta che vi era	ducati 3
nella galitta (torre) la porta di legno nel soffitto con ferratura ed un finestrino	ducati 1,80
nella facciata cinque balconi di ferro cantaia due e mezze manifatture e componitura	ducati 60
componitura di un antico travertino tutto rifatto per adattarlo ai balconi	ducati 10
cimosa alla scarpa di facciata con tetto di embrici e canaloni	ducati 24
riccio intonaco e biancheggiatura doppia con riempimento all'intera facciata e rialzamento con travertino e brecciale della strada al portone	ducati 24
rifazione ai tetti che erano deperiti essendoci bisognati duemila embrici nuovi molte tavole ed altri legnami con chiodi e perni	ducati 35
Totale dell'importo delle rifazioni e nuove opere sopra descritte che furon le tutte che si richiesero e che egli eseguì	ducati 607,90

- VII -  
**LETTERA DELL'ARCHITETTO GIOVAN BATTISTA IAZEOLLA AL COGNATO  
D. GIOSUÈ DE AGOSTINI IN CAMPOLATTARO, 1854**

**A Sua Eccellenza il Signor Cavaliere D. Giosuè d'Agostini - Campolattaro**

Carissimo Signor cognato

Perdonate l'alieno carattere perché di sera ormai non veggo più bene, e perché sono ritornato stanco da Benevento per aver accompagnato il Principe di S. Antimo ieri l'altro.

Io non risposi all'ultima vostra carissima recatami da Giovannini in Benevento, perché faceva conto venir l'indomani da voi costà e recarmi la sera stessa qui in S. Giorgio per preparare per il Principe che giungeva Lunedì scorso. Il tempo però che fu diretto a pioggia non mi permise di effettuare tale pensiero e presi un solenne bagno per via nel portarmi qui. Il P. pe venne ed è partito.

Vi spedisco l'espresso in primo luogo acciò ne diate completa risposta alla qui acclusa che vi rimetto, poiché doman l'altro Lunedì debbo io rispondere a D. Tito Bozzoli in Avellino. Ed in secondo luogo per farvi sapere che il modello ed i disegni della Chiesa di Riccia già sono colà fin dal prossimo passato Lunedì, essendo venuto l'Economo Moffa a rilevarli in Benevento.

Con quest'ultimo restammo in appuntamento che ripartito il Principe di S. Antimo per Napoli io mi sarei recato in Campolattaro, dove accompagnatomi a Voi ed a Mario saremmo andati in Riccia, e da colà con l'Arciprete, Sindaco e qualche altro cospicuo individuo del paese ci saremmo portati a Campobasso per officiare quell'Intendente a riguardo della nuova Chiesa di Riccia, mentre l'efficacissima lettera già scritta ed inviata all'uopo a Sua Maestà dal Cardinale Arcivescovo di Benevento nel partire per Roma, faceva il suo corso. Io però non posso effettuare sul momento questo mio viaggio poiché debbo correre domani l'altro a Napoli per la maledetta strada di Calise, onde informare il Cavalier Bianchini sulle ragioni da me elaborate a favore di questo paese. Il Principe di S. Antimo qui venuto si è talmente interessato e persuaso di queste verità, che vuole a me di unita parlare seriamente al suo amico Signor Bianchini Voleva secolui portarmi in Napoli a tal fine, ma io mancando di passaporto ho dovuto qui fare una corsa per prendermelo da Jelardi domani. Per questo incidente noi dovremo spuntare a qualche altro giorno la nostra agita a Campobasso; ma intanto voi dovrete compiacervi prevenire per mezzo della posta l'Intendente Lopane che io di unita a Lei, a Mario ed altri di Riccia lo staremo servendo in questi giorni per umiliargli il modello ed i disegni della Chiesa, e specialmente per godere io di rivederlo dopo tanto tempo.

Io sono occupatissimo sino alla cima de' capelli per cui non posso scrivere di mio pugno, come avrei voluto; ma la vostra lettera sarà forse di maggior efficacia. Anche Mario può scrivere per la posta all'Arciprete di Riccia dandogli conto di questo nostro ritardo.

Vi prego anche egualmente (se però lo credete opportuno) di scrivere a posta corrente al Marchese di Circello, che io in Napoli di unita a Giovannini andrò a procurarmi il bene della sua conoscenza onde essere affiancato in ministero circa le cose e ragioni delle nostre strade per sempre più persuadere il Cavalier Bianchini a non autorizzare il solenne proditorio che vuol fare D. Francesco Matino.

Ed abbracciandovi con Teresina.... ed i ragazzi, e mi ripeto con affetto.

S. Giorgio la Molarà 18 novembre 1854

Non mi fido neanche di rileggere la presente onde compatirete gli errori dello scrivente se ve ne sono.

V.ro Aff. e servo  
GioBatta Iazeolla